

Dolore: può essere risarcito?

written by Chiara Pezza | 30/03/2018



La sofferenza, personale e fisica, non comporta in automatico che chi l'abbia causata debba pagare i danni.

Le relazioni interpersonali comportano spesso la nascita di conflittualità più o meno gravi, che in alcuni casi possono sfociare in comportamenti, atteggiamenti, condotte o attività comportanti danni per le altre persone. Il concetto di danno, nel nostro sistema, è regolato specificamente dall'ordinamento, e va inquadrato con attenzione in quanto non può considerarsi automatica l'idea, comune a moltissimi, che qualsiasi sofferenza ci sia stata provocata possa essere risarcita. Subire un torto, ricevere un'offesa, soffrire per determinate situazioni della vita quotidiana e personale non sempre ha come conseguenza che qualcuno debba ripagarci per i danni che riteniamo di aver subito. Oltre che regola di buon senso, anche il legislatore, pur tutelando come doveroso le **conseguenze lesive dei comportamenti altrui**, fissa limiti specifici per il risarcimento del danno, dal momento non è pensabile - né praticabile, anche da un punto di vista meramente pratico e, soprattutto, economico patrimoniale - lasciare alla sensibilità personale di ognuno di noi la facoltà di decidere quale sia il limite soggettivo di percezione per ottenere un ristoro delle sofferenze subite. **Il dolore quindi può essere risarcito?** Sì, ma a determinate condizioni: vediamo **quando la sofferenza personale può essere risarcita**, e **quale dolore comporta un risarcimento**

del danno.

Dolore risarcibile: danni patrimoniali e danni non patrimoniali

Per **comprendere quale tipo di dolore è risarcibile**, e quindi **cosa si intende per sofferenza** suscettibile di ottenere, da parte di un giudice, una sentenza che riconosca e liquidi dei danni, bisogna tenere presente che esiste una suddivisione fra i danni risarcibili nel nostro sistema. Occorre infatti **distinguere fra danni patrimoniali e danni non patrimoniali**, in quanto il risarcimento di una sofferenza rientra nella seconda categoria. I danni patrimoniali sono infatti quelli che hanno comportato una perdita di valore di un bene, suscettibile quindi di una valutazione economica. Questo non significa, tuttavia, che i danni non patrimoniali, nei quali la sofferenza viene fatta rientrare - con le particolarità che vedremo - non sia comunque poi in concreto risarcita dal punto di vista economico. Il danno non patrimoniale però, a sua volta, ricomprende una serie di questioni e problematiche che sono legate alla tipologia di danno che è stato causato alla persona offesa, in quanto può verificarsi un danno biologico, morale, o esistenziale.

Dolore risarcibile: danno biologico, morale e esistenziale

Il danno non patrimoniale ricomprende il danno biologico, morale e quello esistenziale. Questi tre nomi non vanno però intesi come tre tipologie differenti o a se stanti: si tratta di termini che stanno ad indicare che la conseguenza della sofferenza, e i suoi effetti pratici nella persona che la patisce, colpiscono differenti aspetti della sua esistenza.

Quando si parla quindi **di dolore**, e della possibilità di risarcirlo, bisogna considerare che il dolore può essere un dolore fisico, e quindi riguardante la salute e comportante il riconoscimento di un danno biologico, oppure morale e esistenziale.

Il danno biologico è un danno di natura psico-fisica, in cui il dolore e la sofferenza hanno quindi a che vedere con il corpo, che ha subito una menomazione, una limitazione, temporanea o permanente, causando conseguenze più o meno gravi.

Il danno morale è quello derivante da un dolore immediato e simultaneo rispetto alla causa dell'evento dannoso, mentre il danno esistenziale, infine, è quella tipologia di danno in cui la sofferenza provata dalla vittima riguarda i cambiamenti che ha dovuto subire in relazione a particolari aspetti della sua vita quotidiana e di relazione, di volta in volta da verificare rispetto al caso concreto.

Dolore risarcibile: danni non patrimoniali e giurisprudenza

Il nostro codice civile sancisce la regola della **risarcibilità del danno non patrimoniale** soltanto nei casi che sono determinati dalla legge. Per lungo tempo questa previsione aveva comportato che soltanto i danni causati e conseguenti ad un reato venissero considerati risarcibili in sede civile, nonché il danno morale, ritenuto sofferenza psicologica da risarcire economicamente (cosiddetto *pretium doloris*) e derivante dal pregiudizio subito. Una simile disciplina del danno, che tralasciava le conseguenze sulla salute e non riconosceva le lesioni che l'individuo poteva subire a vario titolo ai diritti fondamentali – fra cui quelli della personalità – è stata chiaramente modificata nel corso del tempo, a partire dal riconoscimento del danno biologico come slegato dalla capacità reddituale dell'individuo e in seguito del danno esistenziale.

Fondamentali, in questa evoluzione del **riconoscimento del danno non patrimoniale**, sono stati gli interventi della giurisprudenza della corte di cassazione, in special modo con quelle che vengono chiamate le sentenze gemelle del 2008, e che sono diventate famosissime proprio per aver cambiato la prospettiva in materia di ripartizione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Con questi interventi le sezioni unite della cassazione hanno stabilito come il danno non patrimoniale debba essere inteso come un'unica categoria complessiva, nella quale la tripartizione fra danno biologico, morale ed esistenziale è soltanto descrittiva, per inquadrare il tipo di dolore e di conseguenze che sono state riportate dal danneggiato. Non vanno quindi create autonome voci di danno a seconda della lesione subita: per **ottenere un risarcimento di un danno non patrimoniale** occorre che sia stato leso un diritto inviolabile della persona, che sia giuridicamente rilevante, e non possono essere risarciti i danni bagatellari. **Cosa significa però danno bagatellare?**

Danni bagatellari: perchè non sono risarcibili

La giurisprudenza quindi, tracciate le coordinate generali che ha poi confermato anche successivamente, non ha riconosciuto il risarcimento per quei casi in cui il danneggiato lamenta di aver subito danni di lieve entità, o per motivazioni futili. Sono queste le ipotesi che vengono definite nel settore come **danni bagatellari**, cioè quei danni che la persona dichiara di aver sofferto ma nei quali le conseguenze - dal punto di vista della lesione di un diritto tutelato dal nostro ordinamento - sono irrisorie (tra gli esempi più famosi nella casistica giurisprudenziale, ricordiamo la causa di risarcimento del danno per rovinoso taglio di capelli).

Se il pregiudizio subito consiste soltanto in un disagio o fastidio, riportato e lamentato dall'eventuale ricorrente in corso di causa, che dichiara di aver subito un danno a fronte di quella che invece potrebbe semplicemente essere qualificata come generica insoddisfazione o insofferenza per gli inevitabili, seppur frequenti, disappunti dell'esistenza quotidiana, non spetta alcun risarcimento del danno. **Per ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale** occorre infatti che ci sia stata una ingiustizia che possa considerarsi costituzionalmente qualificata, o prevista esplicitamente per legge, che abbia comportato la lesione di un diritto inviolabile della persona.